DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014 413/2014/R/EEL

INSERIMENTO DELLA RETE DELLA SOCIETÀ NUOVO ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE S.P.A. NEL NOVERO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA. MODIFICAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 52/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 7 agosto 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la comunicazione della società Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche SpA, (prot. Autorità n. 16504 del 12 giugno 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia una rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre

- province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
- c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
- e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10 l'Autorità ha disposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento) e ha previsto la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle RIU;
- nella predetta deliberazione, ARG/elt 52/10, l'Autorità ha ritenuto rilevante ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione tra la rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle RIU e un'utenza industriale nella titolarità di soggetti diversi dal gestore della RIU e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione del 12 giugno 2014, la società Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche S.p.A. ha chiesto all'Autorità l'inserimento della rete nella sua titolarità nel novero delle RIU;
- le caratteristiche della rete elettrica della società Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche S.p.A. sono coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, ai fini dell'identificazione delle RIU.

RITENUTO NECESSARIO:

- includere, nel novero delle RIU, di cui alla Tabella 1, della deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente modificata e integrata, la rete elettrica della società Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche S.p.A.;
- comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, l'elenco delle RIU, come modificato rispetto alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10 successivamente aggiornata, al Ministero dello Sviluppo Economico

DELIBERA

- 1. di aggiornare la Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, con la <u>Tabella 1</u> allegata al presente provvedimento, individuando nella società Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche S.p.A. il gestore della RIU situata nel comune di Bergamo;
- 2. di comunicare il presente provvedimento alla società Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche S.p.A.;
- 3. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 agosto 2014

IL PRESIDENTE Guido Bortoni